

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Provincia di Bergamo

**Regolamento per la concessione di
CONTRIBUTI, PATROCINI, SUSSIDI
e ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2015

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Principi

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Settori di intervento

Articolo 5 - Soggetti beneficiari

Articolo 6 - Concessione di contributi ordinari

Articolo 7 - Erogazione dei contributi ordinari

Articolo 8 - Concessione di contributi straordinari

Articolo 9 - Erogazione dei contributi straordinari

Articolo 10 - Obblighi dei beneficiari

Articolo 11 - Decadenza

Articolo 12 - Patrocinio gratuito

Articolo 13 – Concessione di sussidi a persone fisiche

Articolo 14 - Concessione di altri benefici economici

Articolo 15 - Albo dei beneficiari

Articolo 16 - Condizioni generali

Articolo 17 - Disposizioni finali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio, di sussidi e di altri benefici economici a enti pubblici o privati e persone fisiche.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
- b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- c) alle forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere di corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- d) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici, oggetto del presente regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. La concessione di sussidi, oggetto del presente regolamento, è fondata sul principio di uguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, nazionalità, lingua, età, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché personali o sociali.

3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

4. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

5. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) Contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno semestrale;

- b) Contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) Patrocinio gratuito: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune, senza assunzione di alcun onere per lo stesso, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- d) Sussidi: interventi di assistenza economica diretti ai singoli cittadini ed ai nuclei familiari residenti nel Comune che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza;
- e) Altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
- f) Struttura competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) sociale e socio-assistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio-assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale; per interventi socio-educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura del territorio; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale;
- e) tutela dell'ambiente e protezione civile: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
- g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del paese e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;
- h) politiche giovanili: per l'organizzazione di iniziative rivolte ai giovani del paese, al fine di renderli partecipi e attori attivi della vita di comunità e per offrire loro mezzi, opportunità, strumenti, possibilità e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta.

2. La concessione di sussidi è ammessa in un'ottica di prevenzione e sostegno relativamente a persone fisiche o nuclei familiari portatori di bisogni gravi, quali:

- a) soggetti in condizione di povertà o con reddito limitato;
- b) soggetti con forti riduzioni delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- c) soggetti con difficoltà nell'inserimento della vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

Sono inoltre previsti interventi finalizzati al soddisfacimento di specifici bisogni.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio, di sussidi e di altri benefici economici:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- e) persone fisiche residenti nel Comune che si trovino in condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

3. In linea generale, i soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi e vantaggi economici, ma solo di patrocinio.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. Ogni anno il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo; in assenza di apposito bando è facoltà dell'Amministrazione, con Deliberazione di Giunta Comunale, concedere suddetti contributi con le modalità di cui all'articolo 8.

2. Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
- b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;
- f) i criteri che verranno seguiti per la concessione e la valutazione dei contributi;
- g) le modalità di erogazione del contributo.

3. I bandi e i provvedimenti di concessione dei contributi ordinari devono essere approvati con apposito atto dalla Giunta Comunale. Il provvedimento di concessione deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

4. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del

programma di attività ammesso a contributo.

5. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di costo relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

6. I contributi, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, potranno essere assegnati anche dopo la realizzazione delle iniziative.

Articolo 7 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente in due tranches:

1° il 75%, a titolo di acconto, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del provvedimento di concessione del contributo;

2° il 25%, a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma successivo.

2. Al termine dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, i beneficiari devono presentare alla struttura competente:

a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;

b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo;

c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo per il beneficiario di restituire la somma ricevuta in acconto.

4. In base alla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, allo stesso viene liquidata la somma a saldo, nel limite previsto nella delibera di concessione e entro il deficit effettivo risultante dal bilancio consuntivo;

5. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

6. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

7. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

2. I soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario.

3. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del paese;
- c) il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi dell'articolo 14.

4. Alla richiesta deve essere allegato il quadro economico dell'iniziativa, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo, tenuto conto:

- a) della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- b) della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del paese;
- c) dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- d) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- e) gratuità o meno dell'iniziativa.

7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

8. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative di carattere ordinario e ricorrente.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di costo relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, al termine dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, devono presentare alla struttura competente:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i 30 giorni successivi dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo.

4. In base alla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, allo stesso viene liquidata la somma, nel limite previsto nella delibera di concessione e entro il deficit effettivo risultante dal bilancio consuntivo.

5. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

6. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.

7. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. La concessione di contributo economico presuppone la concessione del patrocinio del Comune all'attività/iniziativa. Per questo motivo il materiale promozionale relativo, deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Val Brembilla" e riportare lo stemma comunale.

Articolo 11 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 e dall'articolo 9, comma 3, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta;

b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non sia stata svolta;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.

2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario o straordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente deve restituire la quota di contributo ricevuta in acconto.

Articolo 12 – Patrocinio gratuito

1. Il patrocinio gratuito è concesso dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.

3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente chiede al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

4. La concessione del patrocinio gratuito non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.

5. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

6. Tutto il materiale promozionale relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Val Brembilla".

Articolo 13 – Concessione di sussidi a persone fisiche

1. Le richieste per la concessione di sussidi economici a qualunque titolo devono essere formulate per iscritto, dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, previo colloquio con l'Assistente Sociale comunale. Le domande devono contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare; nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

2. La proposta di erogazione di sussidio non può prescindere dalla presa in carico del richiedente da parte dei Servizi Sociali comunali. Gli interventi economici previsti dal presente articolo sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica di cui la persona o il nucleo familiare possa aver diritto. Di conseguenza, prima di accedere a tale sussidio, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio.

3. Il sussidio è concesso dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento a cui deve essere allegata relazione dell'Assistente Sociale.

4. I sussidi concessi possono assumere forme quali:

- a) somme di denaro a fondo perduto;
- b) fruizione di servizi a domanda individuale erogati dall'ente senza corrispettivo o a corrispettivo ridotto rispetto a quanto previsto dal sistema tariffario vigente;
- c) riduzione o esenzione nel pagamento di tributi locali, sulla base della specifica disciplina.

In considerazione della complessità della materia, si intende che tale elenco non riveste carattere esaustivo.

5. Di regola, i sussidi in denaro sono erogati, attraverso mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, direttamente al richiedente, ovvero ad un delegato/tutore, che si impegna a farne uso conforme alle motivazioni della richiesta. Tuttavia, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il beneficiario faccia un uso difforme dei sussidi erogati, ovvero in caso di manifesta difficoltà a gestire le proprie economie, i Servizi Sociali potranno provvedere direttamente al pagamento di utenze domestiche, canoni di locazione, servizi scolastici o servizi sociali assimilabili.

6. Il Comune, già a partire dalla fase istruttoria per la concessione dei sussidi, opererà tutte le

necessarie verifiche sulla situazione sociale, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. Potrà altresì espletare tutti i controlli ritenuti opportuni e disciplinati dalla normativa vigente. Qualora, a seguito dell'erogazione del sussidio vengano accertati redditi o patrimoni in capo all'assistito non dichiarati e non verificati nella fase istruttoria, si procederà ad una nuova valutazione della situazione economica del richiedente. Al termine del nuovo procedimento di verifica, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce o fa decadere il sussidio precedentemente concesso, con recupero della somma già erogata.

7. Anche nel caso in cui il richiedente non abbia rispettato gli obblighi e gli obiettivi precedentemente concordati con l'Assistente Sociale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce o fa decadere il sussidio precedentemente concesso, con recupero della somma già erogata.

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.

2. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati.

3. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.

4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.

5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

Articolo 15 – Albo dei beneficiari

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia finanziaria.

2. Gli altri benefici economici, di cui all'articolo 14, sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del loro valore economico, individuato in base alle norme del presente regolamento.

Articolo 16 – Condizioni generali

1. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità nello svolgimento

dell'attività/manifestazione per la quale ha concesso il contributo/patrocinio e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

2. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

3. La concessione di contributi, del patrocínio, di sussidi e di benefici economici non costituisce altresì esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

4. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Articolo 17 – Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia dalla data di esecutività della Delibera di approvazione.

2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento sui contributi dei precedenti Comuni di Brembilla e Gerosa.